



Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, 20 Dicembre 2018.

Fasc. nr. 3470/2018/Area I[^] O.S.P.
Allegati: n. 1

All'Amministrazione Comunale di
BOLOGNA

Alla Questura di
BOLOGNA

E, p.c. Al Comando Provinciale Carabinieri di
BOLOGNA

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di
BOLOGNA

Oggetto: Ordinanza Prefettizia ai sensi art. 2 TULPS finalizzata all'allontanamento di soggetti che impediscono l'accessibilità e la fruizione di aree pubbliche.

Come convenuto nella seduta di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 Dicembre 2018, si trasmette ordinanza prefettizia relativa all'oggetto con preghiera di curarne l'esecuzione per gli aspetti di rispettiva competenza.

d'Ordine del Prefetto
Il Dirigente Area I[^]
Ordine e Sicurezza Pubblica
(Lattarulo)



Al Prefetto di Bologna

PROT. 3470 bis/2018 Area 1 O.S.P.

PREMESSO CHE:

- In data 07/12/2017 è stata emanata ordinanza ai sensi dell'art. 2 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), finalizzata all'allontanamento dei soggetti che impediscono l'accessibilità e la fruizione dell'area del Parco della Montagnola con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tale area;
- La citata ordinanza era stata emanata per consentire il raggiungimento dell'obiettivo della restituzione dell'area in esame a un uso pubblico coerente con la sua vocazione e destinazione attraverso l'introduzione di un nuovo strumento di carattere straordinario a disposizione delle forze di polizia impegnate in attività di prevenzione e contrasto delle fenomenologie di illegalità;
- Alla scadenza del richiamato provvedimento, in sede di C.P.O.S.P. è stata condivisa l'opportunità di una proroga e di una estensione del suo contenuto ad altre aree del contesto urbano ove si registrano problematiche analoghe a quelle riscontrate nell'area del parco della Montagnola sotto il profilo dei pregiudizi all'ordinaria fruizione dello spazio pubblico derivante dallo stazionamento di soggetti con comportamenti incompatibili con la sua vocazione e la destinazione;
- In data 23 Maggio 2018 si è provveduto, pertanto, alla emanazione di nuova ordinanza, coerente con le finalità dell'ordinanza prefettizia citata in premessa del 07.12.2017, riferita alle seguenti aree del contesto urbano del Comune di Bologna:
 - A) Area del Parco della Montagnola;
 - B) Area del centro storico comprendente Piazza Verdi, Via del Guasto, Via Zamboni nel tratto compreso tra Piazza Rossini e Piazza Puntoni, Via Petroni, Piazza Aldrovandi, Piazza Puntoni, Piazza Rossini, Largo Respighi;

CONSIDERATO CHE:

- Le nuove disposizioni previste dal d.l. n. 14/2017 convertito in l. n. 48/2017 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana*" prevedono, all'art. 9, la possibilità di sottoporre a particolare tutela determinati contesti urbani compresi nelle tipologie indicate dalla norma, tra i quali le aree adibite a verde pubblico, individuati con regolamento comunale;
- Le modalità della particolare tutela implicano la possibilità di disporre l'allontanamento di chiunque "*ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione*" delle aree individuate;



Il Prefetto di Bologna

- E' in fase di elaborazione l'apposito regolamento comunale previsto al già citato art. 9 d.l. n.14/2017 convertito in l. n. 48/2017;
- Il nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana delineato con D.L. n. 14/2017 convertito in l. n. 48/2017 è stato ulteriormente implementato con D.L. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018;
- Con Direttiva del Ministro dell'Interno del 20 novembre u.s. e con Circolare del Capo della Polizia del 30 novembre u.s. sono state date indicazioni tese a promuovere un forte impulso all'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti quale aspetto essenziale nella configurazione del "sistema sicurezza" nel Paese;
- Nella seduta del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi in data odierna con la partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Bologna e delle Forze di Polizia è stata unanimemente rilevata la positiva valenza del provvedimento in esame; ciò sulla base di una complessiva analisi degli interventi e dei servizi svolti dalle Forze di Polizia nella generale attività di prevenzione e contrasto delle fenomenologie di illegalità e di degrado urbano che generano turbative all'ordinario svolgimento della vita civile;

RITENUTA PERTANTO la necessità di provvedere in via d'urgenza all'adozione di opportune misure tese a restituire le aree sopra richiamate all'ordinaria fruizione da parte della popolazione nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo delle sopra citate disposizioni del d.l. n.14/2017 convertito in l. n. 48/2017, in continuità con le precedenti ordinanze del 07.12.2017 e 23.05.2017;

SENTITO Il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi in data odierna;

VISTI l'art. 13 della legge 1 Aprile 1981 n. 121, recante Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nonché l'art. 2 del R.D. 18 Giugno 1931 n.773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

DISPONE

- Il divieto di stazionare nell'area del parco della Montagnola ai soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tale area. Sarà considerato responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nell'area in questione in materia di stupefacenti ai sensi artt. 73,74 DPR 309/'90, in materia di reati contro la persona ai sensi degli artt. 581,582,588, 590 c.p. o in materia di danneggiamento di beni ai sensi dell'art. 635 c.p.. Sarà parimenti ritenuto responsabile di comportamenti



Al Prefetto di Bologna

incompatibili chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce di cui al periodo precedente;

- Il divieto di stazionare nell'area del centro storico comprendente Piazza Verdi, Via del Guasto, Via Zamboni nel tratto compreso tra Piazza Rossini e Piazza Puntoni, Via Petroni, Piazza Aldrovandi, Piazza Puntoni, Piazza Rossini, Largo Respighi ai soggetti che ne impediscano l'accessibilità e la fruizione con comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di tale area. Sarà considerato responsabile di tali comportamenti chiunque sia stato denunciato dalle forze di polizia per il compimento di attività illegali nell'area in questione in materia di stupefacenti ai sensi degli artt. 73,74 DPR 309/'90, in materia di reati contro la persona ai sensi degli artt. 581, 582, 588, 590 c.p. o in materia di danneggiamento di beni ai sensi dell'art. 635 c.p. ovvero sia stato destinatario di contestazioni di violazioni della normativa che disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui agli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo n. 114/'98. Sarà parimenti ritenuto responsabile di comportamenti incompatibili chiunque sia identificato in compagnia di uno dei soggetti destinatari delle denunce o delle contestazioni di cui al periodo precedente;

ORDINA

L'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate;

AVVERTE

Le eventuali violazioni della presente ordinanza potranno rilevare anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 Giugno 1931 e/o art. 650 del Codice Penale.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il contenuto della presente ordinanza avrà validità di sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Bologna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Sig. Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773, con le modalità previste dal DPR 24 Novembre 1971 n. 1199, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal D.L.vo 2 Luglio 2010 n.



Al Prefetto di Bologna

104, ovvero Ricorso Giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Bologna.

Il Sig. Sindaco del Comune di Bologna è incaricato di garantire la massima diffusione e conoscenza della presente ordinanza e il Sig. Questore è incaricato di darne esecuzione.

Bologna, 14 Dicembre 2018

Il Prefetto
(Impresa)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. J. ...', written over the printed text 'Il Prefetto (Impresa)'. The signature is enclosed in a large, loopy oval shape.